



ORDINANZA N. 04 DEL 27 LUGLIO 2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 2 DEL 07 MARZO 2022 "MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA"

IL SINDACO

PRESO ATTO:

CHE, secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori" redatto dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;

DEI numerosi casi di malattia da Virus West-Nile, trasmesso dalla Zanzara Comune (*Culex pipiens*), molto diffusa soprattutto nel Nord Italia, a partire dall'anno 2018;

DELLA diffusione del Virus Zika nel Continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una Circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso Paesi nei quali sono in corso epidemie;

CHE nell'estate 2022 si sono verificati nuovi casi in Provincia di Padova, soprattutto localizzati nell'area sud est di Padova e saccisica, data la vicinanza alla laguna ove sono presenti comunità di uccelli migratori del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

VISTO il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

VISTO il "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

VISTO la D.G.R.V n. 174 del 22/02/2019 con la quale è stato istituito il Tavolo Tecnico intersettoriale regionale sulle malattie trasmesse da vettori, che in conformità con le indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo Tecnico nazionale, fornisce alla Giunta Regionale le proposte di linee di indirizzo strategico, di programmazione delle misure di controllo dei vettori, e ha il compito di armonizzare le indicazioni contenute nei Piani Nazionali di sorveglianza e risposta alle arbovirosi. Inoltre, è stato approvato il documento contenente le indicazioni, elaborate per il biennio 2019-2020, per la gestione della disinfestazione ordinaria (antilarvale) gestita dai Comuni e a loro carico;

VISTO il "Piano Nazionale Integrato di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta ai Virus West Nile e Usutu – 2019" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 10381 del 05/04/2019;

VISTO il "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori: Anno 2021" del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, di cui alla DGRV n. 12 del 12/01/2021, la quale ha

approvato il nuovo Documento recante le indicazioni relative al "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022 ed il relativo Allegato A ove sono raccomandati gli avvisi alla popolazione ad inizio di stagione, l'inizio degli interventi a cura del Comune sulle aree pubbliche e il richiamo ai cittadini alle proprie responsabilità per il trattamento periodico delle aree private;

RICHIAMATA la DGRV 100 del 07 febbraio 2022 ad oggetto: "Modifica delle linee guida relative al "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" di cui alla DGR n. 12 del 12/01/2021 che:

- ha aggiornato il suddetto Documento con nuove precisazioni in ordine agli interventi larvicidi e ai controlli di efficacia, nonché alla cadenza degli interventi di lotta larvicida, a seguito dell'autorizzazione come biocida un prodotto contenente *Bacillus thuringiensis var. israelensis* e *Lysinibacillus sphaericus*, nella cui etichetta viene indicato di ripetere l'intervento antilarvale entro le 4 settimane dall'applicazione e non ogni 4-6 settimane come riportato nel precedente Documento;
- raccomanda l'emissione di ordinanza comunale a valenza stagionale in modo tale da obbligare i cittadini e le imprese private a svolgere interventi di prevenzione e lotta contro le larve delle zanzare nelle proprie aree di pertinenza (caditoie di parcheggi o piazzali di sosta di automezzi, centri commerciali, aziende, caserme, ospedali, ecc...).
- ribadisce che gli interventi adulticidi hanno lo scopo di abbassare velocemente la densità di adulti di zanzara e sono da effettuarsi **solo** nel caso di comprovata elevata presenza di adulti in siti sensibili; pertanto non sono programmabili (concetto rafforzato anche nel Piano nazionale della Prevenzione, Sorveglianza e riporta alle Arbovirosi 2020 - 2025);

PRESO ATTO delle indicazioni emerse nel tavolo di contrasto ai vettori tenutosi in data 19 luglio 2022, e successiva conseguente direttive contenute nella comunicazione inviata da Ulss 6 - Dipartimento di prevenzione Prot. n. 121700 del 20.07.2022, nella quale alla luce del contesto metereologico caratterizzato da elevate temperature e consolidata siccità, viene indicato un rafforzamento di alcune misure di contrasto ai vettori;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dalla aggressività delle zanzare nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara comune e anche la zanzara tigre depongono le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

RITENUTO necessario ai fini della salvaguardia della salute pubblica contrastare il diffondersi di tali insetti nocivi alla salute dell'uomo e degli animali, ostacolando la diffusione e la proliferazione con azioni dirette come la disinfestazione e la messa in atto di azioni ed accorgimenti combinate volte ad impedirne la proliferazione;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale si fa carico dell'attuazione del Piano Comunale di disinfestazione antilarvale, con trattamenti delle aree urbane nei mesi da Aprile a Ottobre, si ritiene indispensabile che la disinfestazione larvicida sia adeguatamente attuata dai cittadini anche nelle aree private e, che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

RIBADITO che necessita promuovere, mediante una campagna informativa e comunicativa le notizie ed informazioni alla popolazione riguardo alla proliferazione delle zanzare coinvolgendola nelle azioni corrette finalizzate alla prevenzione, anche facendo proprio il progetto promosso dall'ULSS6 "Altolà zanzare" con lo scopo di promuovere l'utilizzo di repellenti piuttosto che prodotti adulticidi, nel rispetto dell'ambiente.

RICORDATO altresì che è vietato l'utilizzo di prodotti adulticidi sulla vegetazione mediante la dispersione aerea; qualora si riscontrasse la necessità di un intervento straordinario mediante utilizzo di prodotti adulticidi, lo stesso è subordinato al monitoraggio dell'area interessata per verificare la presenza e la densità di adulti in un determinato lasso di tempo, in modo da attestarne l'effettiva necessità;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, in quanto possibili vettori di malattie, rivestendo quindi importanza a livello sanitario;

RITENUTO quindi di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, sia a tutela della salute pubblica che dei disagi alla cittadinanza;

RICHIAMATI:

- la Circolare del Ministero della Salute 18 maggio 2018 di cui sopra;
- il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – anno 2018;
- il Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori - anno 2018;
- le Linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto, anno 2018;
- le D.G.R.V. nn 174/2019 - 207/2020 - 12/2021- 100/2022;
- gli artt. 7Bis-50 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
- la propria ordinanza n. 02 del 07/03/2022 "misure di lotta alle zanzare per la tutela della salute pubblica

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino alla fine del mese di ottobre, le seguenti prescrizioni ad integrazione delle precedenti emanate con ordinanza n. 02 del 07/03/2022 di seguito descritte:

EVENTI SERALI

Per gli eventi e manifestazioni di rilievo pubblico (quali sagre, tornei sportivi, concerti, manifestazioni, etc) che si svolgano all'aperto, in orario serale, gli organizzatori o i promotori comunque denominati ed indicati, dovranno preventivamente concordare con il Comune le eventuali misure e prescrizioni sanitarie di contrasto vettori da porre in atto alla luce del contesto ambientale del sito. In caso di prescrizione di trattamenti di interventi adulticidi, si ricorda che secondo quanto previsto nel PNA 2020-2025, approvato con DGRV 207/2020 ed DGRV 12/2021, gli stessi dovranno essere effettuati con soli prodotti a base di piretro naturale. Si ricorda quanto previsti al punto 4, allegato 10 delle Linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi del veneto così come aggiornato a Luglio 2022 in base alle quali *"l'intervento di disinfestazione con interventi adulticidi (lotta adulticida) a cura dei Comuni, è indicato solo in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche (sagre, fiere, cineforum, etc) a svolgimento serale/notturno, ovvero che avvengono tra un'ora prima del tramonto ed un 'ora prima dell'alba. Si consiglia un unico trattamento adulticida la sera antecedente l'inizio dell'evento"*.

Per eventi serali ripetitivi nel tempo nello stesso luogo, gli organizzatori e promotori, avranno cura di concordare con il Comune i trattamenti larvicidi con prodotti contenenti *Bacillus thuringiensis israelensis* e/o *Bacillus sphaericus* in caso di presenza di fossati, e in altri punti di accumulo di acqua stagnante.

Le caditoie che insistono nella sede dell'evento serale devono essere trattate preferibilmente Bacillus, ma è consentito anche l'uso di IGR (es. diflubenzuron).

Si dà mandato agli organizzatori degli eventi serali di avvisare gli spettatori della necessità di proteggersi con idonei repellenti cutanei. E' auspicabile eventuale distribuzione gratuita o disponibilità per gli utenti di idonei repellenti.

SFALCIO CIGLI FOSSATURE

Sfalcio periodico dell'erba da parte dei privati, consorzi di Bonifica e enti proprietari delle sponde, con particolare attenzione ai contesti urbanizzati.

Le aree di maggiore pressione ambientale (habitat di riproduzione larvarle) dovranno essere oggetto di progressiva e sinergica identificazione e georeferenziazione;

A tutta la cittadinanza:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo;
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

A tutti i condomini ed ai proprietari/gestori di edifici:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, dal mese di Aprile fino al mese di Ottobre, ogni 20 giorni circa e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo; il trattamento larvicida non risulta necessario qualora le caditoie risultino munite di sistemi meccanici di comprovata efficacia nell'interrompere il ciclo riproduttivo della zanzara;
- evitare l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi (insetticidi aerei);
- provvedere al taglio periodico dell'erba e controllare lo sviluppo della vegetazione nelle aree verdi, compatibilmente con le limitazioni previste dalle normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 (nuovo Coronavirus anche denominato COVID-19);
- tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

Ai proprietari, detentori, o gestori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;
- trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi con prodotti antilarvali;
- trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi, da utilizzarsi, in ogni caso, secondo le prescrizioni sotto dettagliate;

Ai responsabili dei cantieri:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura.

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura.

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, di tutti i possibili focolai larvali, costituiti da tombini, caditoie ed ogni formazione con acqua stagnante presenti nelle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione e provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura.

All'interno dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre completamente riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia,
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

Precauzioni da adottare

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato sull'etichetta del prodotto;
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;
- in via eccezionale, solo dopo avere verificato: la presenza di una elevata densità di zanzare e solo dopo aver accertato che siano state adottate tutte le misure di contenimento (manutenzione dei siti, rimozione di focolai rimovibili e idoneo trattamento con larvicidi) possono essere utilizzati gli adulticidi (insetticidi aerei) con tutte le precauzioni di seguito indicate, atte a non danneggiare le persone, gli insetti impollinatori (ad esempio api e bombi), animali e l'ambiente circostante:
 - ✓ eseguire i trattamenti adulticidi esclusivamente nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
 - ✓ avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con il condominio/abitazione/proprietà oggetto di disinfestazione adulticida;
 - ✓ accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee e la deriva del prodotto; a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggianti, non montati su automezzo;
 - ✓ sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture;
 - ✓ porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - ✓ durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - ✓ durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - ✓ non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
 - ✓ pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili, giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento, indossando guanti lavabili o a perdere;
 - ✓ in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
 - ✓ In caso di accidentale caduta del prodotto adulticida su piante e/o verdure commestibili è necessario eliminare tutti i prodotti contaminati

AVVERTE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi;
- la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- CHE in presenza di casi sospetti od accertati di arboviroosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune o la ULSS 6 EUGANEA effettuino direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in qualità di sostituto;

DISPONE altresì

- che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e il 31 Ottobre 2022;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

FA INOLTRE PRESENTE CHE

l'Azienda ULSS 6 Euganea è responsabile e competente per la Disinfestazione in Emergenza su tutto il territorio provinciale, qualora dovesse essere necessario intervenire per il verificarsi di casi umani, l'ULSS 6 Euganea darà le necessarie informazioni.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

DEMANDA

- Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

Castelbaldo, 27/07/2022

Il Sindaco
BERNARDINELLO Dott. RICCARDO
Firmato digitalmente